



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 13 Maggio 2025

Prot. 059/25

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Prefetto Maddalena DE LUCA

Al Direttore Centrale per l'Innovazione Tecnologica,

la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Ing. Stefano MARSELLA

Al Direttore Centrale per la Programmazione

e gli Affari Economici e Finanziari

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Dott. Fabio ITALIA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Persistente disallineamento del sistema SIPEC rispetto alla disciplina vigente in materia di decurtazioni stipendiali per assenze per malattia dipendente da causa di servizio.**

Appare inverosimile che a distanza di oltre 10 anni dalla nota CONAPO prot. n. 289/14 del 29 novembre 2014 (Allegato) non è ancora stato risolto il disallineamento tra il sistema informativo SIPEC e la normativa vigente in materia di trattamento economico (decurtazioni stipendiali) per le assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Già all'epoca il CONAPO aveva evidenziato che l'applicativo SIPEC **cumulava impropriamente, ai fini dell'applicazione della decurtazione stipendiale prevista dall'art.15, comma 6, del D.P.R. 7 maggio 2008, i giorni di assenza per malattia ordinaria (codice C1) con quelli per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio (codice C2)**, contravvenendo alla lettera e alla ratio dell'art. 16, comma 2, dello stesso decreto.

Con nota prot. n. 240/S136 del 16 gennaio 2015 l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco aveva risposto al CONAPO allegando un appunto della Direzione Centrale per le Risorse Umane nel quale veniva precisato che le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio **devono essere incluse nel cumulo delle assenze per malattia ai fini della conservazione del posto di lavoro ma "fermo restando le differenze di trattamento economico"**.

Dopo varie insistenze, con nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per le Risorse Umane, prot. n. 0041010 dell'11 luglio 2017, avente ad oggetto **"Programma**

gestione assenze SIPEC", è stato ufficialmente comunicato alle Organizzazioni Sindacali che ***"questa Direzione Centrale ha chiarito con la competente Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali che gestisce il programma di cui all'oggetto, che l'applicativo relativo alle assenze dal servizio per malattia dipendente da causa di servizio non cumula con l'applicativo relativo al conteggio delle assenze per malattia ordinaria."***

Tale affermazione conferma quindi che il sistema SIPEC, almeno dal 2017, avrebbe dovuto distinguere correttamente tra le due tipologie di assenza ai fini delle decurtazioni stipendiali.

A seguito di ulteriori quesiti in merito all' incongruenza, la Direzione Centrale per le Risorse Umane con nota prot. 11457 del 27 febbraio 2018 aveva nuovamente chiarito testualmente che ***"le comuni malattie ivi comprese quelle derivanti da infortunio non dipendente da causa di servizio (CODICE C1), si sommano con le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio (CODICE C2) nell'unico citato periodo di comportamento, durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ferme restando le differenze di trattamento economico spettante"***, ovvero che il cumulo è possibile solo ai fini della conservazione del posto di lavoro e non ai fini delle decurtazioni ma sul SIPEC tale impostazione di cumulo ha continuato ad essere erroneamente applicata in modo generalizzato, non solo ai fini del periodo di comportamento ma anche ai fini della progressiva riduzione della retribuzione, in palese violazione dell'art. 16, comma 2.

Anche l' ARAN con propri pareri e orientamenti applicativi, pur se non direttamente applicabili al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha chiarito che, per la generalità dei dipendenti pubblici, le due tipologie di assenze si cumulano unicamente ai fini del periodo di comportamento ma non anche ai fini delle decurtazioni stipendiali.

Anche la giurisprudenza più recente ha confermato con chiarezza la non cumulabilità ai fini delle decurtazioni in riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (T.A.R. Liguria, Sez. I, sent. n. 457 del 24 aprile 2023 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, sent. n. 2057 del 3 giugno 2024).

Tali elementi, contenuti in note ufficiali Dipartimentali, in pareri Aran e in pronunce giurisprudenziali, confermano la **distinzione tra le assenze per malattia C1 e C2 in merito alla non cumulabilità delle stesse ai fini della progressiva decurtazione economica prevista dall'art. 15, comma 6, D.P.R. 7 maggio 2008, il cui ambito applicativo è chiaramente limitato alle sole assenze per malattia ordinaria.**

Nonostante quanto sopra, continuano a pervenire al CONAPO numerose segnalazioni di errori del SIPEC, tra cui la più recente da parte del CONAPO di Caserta, riguardanti la persistenza della errata applicazione automatica da parte di tale programma informatico della decurtazione su base cumulativa (C1 + C2) con violazione del principio di legalità e della normativa sopra richiamata.

A riprova abbiamo pochi giorni fa eseguito simulazioni sul SIPEC che confermano le segnalazioni pervenute dal personale sull' errato cumulo ai fini delle decurtazioni (non aggiungendo malattia dipendente da causa di servizio alla comune malattia ma solo viceversa).

Alla luce di quanto sopra esposto, il CONAPO chiede formalmente:

1. la sospensione immediata di ogni automatismo del sistema SIPEC che applichi decurtazioni stipendiali sulla base del cumulo tra assenze per malattia ordinaria e quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio;

2. la sospensione immediata dei provvedimenti di decurtazione stipendiale adottati dai Comandi (ivi compreso il Comando VVF di Caserta) in conseguenza dell'errata programmazione del SIPEC in attesa di chiarimenti del Dipartimento;
3. l'adeguamento del sistema SIPEC al dettato normativo vigente;
4. l'emanazione urgente di una circolare chiarificatrice che disciplini in modo univoco l'esclusione delle assenze per causa di servizio dal cumulo con le comuni assenze per malattia ai fini delle decurtazioni stipendiali e che preveda la restituzione al personale delle illegittime decurtazioni pregresse;


La presente vale quale atto di formale diffida ad adempiere ad ogni effetto di legge.

Si informa che in difetto di esaustivo e urgente riscontro questa Organizzazione Sindacale CONAPO si vedrà costretta a ulteriori iniziative sindacali e legali utili a contrastare la persistente violazione dei diritti economici del personale, derivante dall'applicazione di automatismi informatici non conformi alla normativa vigente e alla giurisprudenza consolidata.

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini




Allegati: nota CONAPO prot. n. 289/14 del 29 novembre 2014



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115

Cell. 329-0692863

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 29 Novembre 2014

Prot. n. 289/14

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Alberto DI PACE**

**Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Marilisa MAGNO**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott. Fabio ITALIA**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott. Darco PELLOS**

**e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l' Interno
On.le Gianpiero BOCCI**

**Oggetto: ERRATE DECURTAZIONI STIPENDIALI DURANTE LE ASSENZE DI MALATTIA IN DANNO
DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE.**

Siamo costretti purtroppo a tornare a sollecitare la soluzione di questa problematica già emersa e segnalata in passato relativa ad errate decurtazioni stipendiali al personale assente per malattia.

Continuano infatti a pervenire a questo sindacato CONAPO numerose segnalazioni di colleghi ai quali il locale Comandante Provinciale, mediante l'applicativo informatico di gestione delle assenze, emette decreto di decurtazione stipendiale al personale assente per malattia nel cui computo delle assenze vengono sommati anche i periodi di assenza effettuati a causa di infortunio sul lavoro e di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Accade quindi il paradosso che l'appartenente al CNVVF che abbia, ad esempio, effettuato già oltre 365 giorni di assenza nel triennio precedente a causa di "infortunio sul lavoro", si vede operare una decurtazione stipendiale del 50% già dal primo giorno di una successiva assenza per malattia non dipendente da causa di servizio.

Riteniamo che ciò derivi da una errata impostazione del programma informatico delle assenze, mai corretta nonostante tutti questi anni.

Ciò è una gravissima lesione dei diritti del lavoratore, ma anche del diritto alla salute in quanto, erroneamente, tale procedura informatica computa ai fini delle decurtazioni stipendiali (ma temiamo anche ai fini del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro) sia le malattie ordinarie, sia gli infortuni non dipendenti dal servizio, sia gli infortuni sul servizio, sia le malattie dipendenti da causa di servizio.

Ciò appare palesemente illegittimo per le seguenti motivazioni:

L'art. 15, comma 1, del d.P.R. 07/05/2008 , rubricato « Assenze per malattia » prevede che «*In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verterà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso in corso.*»

L'art. 15, comma 6, del d.P.R. 07/05/2008 prevede che «*Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, al dipendente competono anche gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.*».

Dal combinato disposto dei commi 1 e 6 dell' art. 15 del d.P.R. 07/05/2008 si evince quindi chiaramente che le uniche assenze che danno luogo al computo utile alla decurtazione retributiva nella misura specificata al comma 6, sono esclusivamente quelle « per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio ». Ciò è infatti espressamente provato dai contenuti dell'articolo 15, ovvero dal reciproco rinvio dei/ai commi 1 e 6 ove sono contemplate le medesime assenze sia ai fini del periodo di conservazione del posto di lavoro, sia ai fini delle decurtazioni retributive.

In particolare l'illegittimità della procedura informatica di codesto Dipartimento si evince:

- a) dal titolo dell'articolo 15 (che tratta di decurtazioni) chiaramente riferito alle sole «Assenze per malattia »;
- b) dal comma 1 del medesimo articolo 15, ove viene fatto espresso riferimento alle sole assenze « per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio » durante le quali «... verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6 ...» non menzionando altre cause di assenza;
- c) dal comma 6 del medesimo articolo 15 che espressamente si riferisce alle decurtazioni del «... *trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia* » non menzionando invece le assenze dovute a malattia dipendente da causa di servizio e a infortunio sul lavoro (erroneamente computate dalla procedura informatica) che risultano invece avere diversa disciplina (normata dal successivo art. 16);
- d) dal comma 6, lett. c) ultimo capoverso del medesimo articolo, ove, nel fare espresso rinvio al «...comma 1 » conferma ulteriormente che le assenze da computare ai fini delle decurtazioni retributive sono le medesime che vengono computate ai fini del « ... *periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1* » ovvero le sole assenze « per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio ... [...]... verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso ».

Vi è inoltre una ulteriore considerazione da fare: è palesemente lesivo dei diritti dei lavoratori, ma anche della persona, che malattie ed infortuni insorti a causa del servizio prestato nei Vigili del Fuoco, vadano a comprimere il diritto a fruire della normale malattia con il trattamento retributivo ordinariamente riservato se non ci fossero state le precedenti infermità dovute al servizio e non certo a colpe del dipendente. Stesse considerazioni per l'ancor più importante diritto a non essere licenziati qualora anche a questo fine la procedura informatica abbia impostazione di computo errato in tal senso.

Ulteriore conferma di quanto sopra viene data anche dall' art. 16 del d.P.R. 07/05/2008, rubricato «**Infortuni sul lavoro e assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio**», laddove, al comma 1, è previsto che «*In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro ... [...] ... al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonché gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente*» ed al comma 2 è previsto che «**In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dipendente spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro**».

Tutto quanto sopra dimostra quindi la illegittimità di quanto da anni accade in tutte le sedi di servizio d'Italia mediante una procedura informatica errata laddove dispone errate decurtazioni retributive legate alle assenze per malattia, erroneamente computando anche le assenze per infortunio sul lavoro e le assenze per malattia dipendente da causa di servizio effettuate «**nei 3 anni precedenti l'episodio morboso in atto**». Procedura informatica predisposta dal Ministero dell'Interno ma di cui si assumono responsabilità i Dirigenti VVF che appongono la loro firma sui decreti di decurtazione stipendiale.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI IL CONAPO CHIEDE:

a codesto Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di voler apportare con urgenza le opportune modifiche al programma informatico di gestione delle assenze, nel senso sopra specificato, ovvero nel pieno rispetto del d.P.R. 07/05/2008 “*Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*” ed anche del d.P.R. 07/05/2008 “*Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”.

Data l'importanza della materia e gli effetti lesivi sul personale, e di riflesso, anche sulle famiglie del personale, si chiede urgente riscontro alla presente, nonché di inviare alle sedi dipendenti una circolare sospensiva degli effetti della errata procedura informatica, sino ad aggiornamento della stessa.

Ci auguriamo quindi che la presente sia presa in debita ed urgente considerazione, evitando anche al personale di dover ricorrere al TAR per vedersi riconosciuto il proprio diritto alla corretta retribuzione in caso di malattia.

Confidando in quanto sopra si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

